

Legge regionale 30 luglio 1977 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Interventi diversi nel settore dell' agricoltura.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

- 1** Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
- 2** L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
- 3** Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
- 4** Partizione di cui fa parte l'art. 4, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
- 5** Partizione di cui fa parte l'art. 7, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
- 6** Partizione di cui fa parte l'art. 14, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
- 7** Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

CAPO I

Interventi diretti al potenziamento della viticoltura e della enologia

Art. 1

(ABROGATO)

(2)

Note:

- 1** Secondo comma sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 74/1983

2 Articolo abrogato implicitamente da art. 2, comma 2, L. R. 60/1988

Art. 2

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 3

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO II

Interventi straordinari a favore della zootecnia

Art. 4

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 5

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 6

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea

sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO III

Interventi straordinari per sovvenire ai maggiori costi sostenuti da cooperative agricole al fine di realizzare strutture collettive di allevamento o di valorizzazione dei prodotti

Art. 7

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 8

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO IV

Interventi a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali

Art. 9

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985

Art. 10

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985

Art. 11

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 14, primo comma, L. R. 45/1985

CAPO V

Rifinanziamento della legge regionale 18 febbraio 1977, n.8, concernente norme per la difesa dei boschi dagli incendi

Art. 12

(1)(2)

Per le finalità previste dalla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per l'esercizio 1977, l'ulteriore spesa di lire 2.927.000.

La predetta spesa fa carico al capitolo 6199 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato a lire 7.927.000 per il piano ed il bilancio medesimi.

Per le finalità previste dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per l'esercizio 1977, l'ulteriore spesa di L. 25.250.000.

La predetta spesa fa carico al capitolo 6200 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a lire 784.150.000, di cui lire 184.150.000 per l'esercizio 1977.

Per le finalità previste dall'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 262.690.000, di cui lire 156.690.000 per l'esercizio 1977.

La predetta spesa fa carico al capitolo 6353 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a lire 333.090.000, di cui lire 227.090.000 per l'esercizio 1977.

Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di L. 194.900.000, di cui L. 124.900.000 per l'esercizio 1977.

La predetta spesa fa carico al capitolo 6201 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a lire 241.800.000, di cui lire 171.800.000 per l'esercizio 1977.

Per le finalità previste dall'articolo 11, terzo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 63.105.000, di cui lire 39.105.000 per l'esercizio 1977.

La predetta spesa fa carico al capitolo 6202 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a lire 81.905.000, di cui lire 57.905.000 per l' esercizio 1977.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

Art. 13

(1)(2)

All' onere complessivo di lire 548.872.000 per gli esercizi dal 1977 al 1980 di cui lire 348.872.000 per l' esercizio 1977, previsto dal precedente articolo 12, si fa fronte come segue:

a) per lire 323.895.000, mediante storno di pari importo dal capitolo 6299 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1977 - 1980, di cui lire 123.895.000 per l' esercizio 1977, corrispondente per lire 23.895.000 alla quota non utilizzata nell' esercizio 1976 e trasferita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

b) per lire 136.100.000, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977 (Rubrica n. 5 - partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata nell' esercizio 1976 e trasferita ai sensi del secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

c) per lire 88.877.000 con la maggiore entrata accertata sul capitolo 435 dello stato di

previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, il cui stanziamento viene elevato a lire 388.877.000 per il piano, di cui lire 188.877.000 per l' esercizio 1977.

Il capitolo 6299 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977 viene soppresso.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

CAPO VI

Interventi in conto interessi per la costruzione, trasformazione, completamento ed ampliamento delle case di abitazione dei coltivatori diretti e degli affittuari, anche associati

Art. 14

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione

attualmente non ancora avvenuta).

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO VII

Riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto o di altre qualifiche aziendali

Art. 15

(1)(2)

L' accertamento delle qualifiche ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e creditizie, viene effettuato dagli Uffici che provvedono all' istruttoria delle domande in conformità ai criteri stabiliti dall' articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si provvede ai sensi dell' articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454, al riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto o di altre qualifiche aziendali anche ai fini delle norme regionali che dispongono provvidenze a favore di dette categorie.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a tutte le pratiche già istruite o definite.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.

CAPO VIII

*Interpretazione autentica di disposizioni contenute nell' articolo 8 della legge regionale
4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni*

Art. 16

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 17

(1)(2)

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.